



1

ATTO COSTITUTIVO

Si costituisce oggi 1° gennaio 1989, su iniziativa dei soci del disciolto Circolo Aziendale APAM, il CRAL-APAM, avente come finalità l'organizzazione del tempo libero.

Ad esso potranno aderire tutti i dipendenti APAM, figli, ex dipendenti APAM con le loro famiglie.

Come Statuto viene assunto quello dell'ex Circolo Aziendale con le opportune modifiche.

Ferrari A. P.

UFFICIO DEL REGISTRO
MANTOVA

Reg. il 10 MAR 1993

al N.

Vol. 118

Liquidazione

Alleg. L.

Reg. L. 100000

Ipot. L.

Cat. L.

Invim L.

Bollo L.

T.S. L. 2000

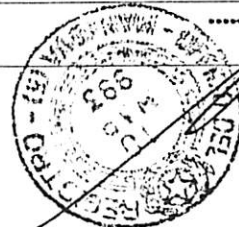
Totale L. 102000

Lire

C. C. C. C. C.

L'INCARICATO DELLA RASSEGNA
(Generali della)

IL DIRETTORE





STATUTO C.R.A.L. - A.P.A.M.

ART. 1

Il C.R.A.L. - A.P.A.M. si ripropone di promuovere, nell'ambito della sua sfera di competenza, le seguenti iniziative di tipo primario:

- RICREATIVO DOPOLAVORISTICO
- TURISTICO
- CULTURALE
- FOLKLORISTICO
- SPORTIVO

e di tipo ausiliario:

- CONVENZIONE FERIE
- CONVENZIONE ACQUISTI.

ART. 2

Il C.R.A.L. - A.P.A.M., per la sua funzionalità e sopravvivenza, deve essere sempre apolitico e autonomo ed aderire ad una organizzazione nazionale dopolavoristica, apolitica e autonoma.

ART. 3

Il C.R.A.L. trova i mezzi per il suo funzionamento nelle quote versate dai Soci che devono essere dipendenti A.P.A.M., pensionati A.P.A.M., vedove/i di dipendenti A.P.A.M. ed

aggregati, nei finanziamenti esterni, nei proventi delle sue attività.

Il C.R.A.L. è un ente morale non a scopo di lucro, pertanto tutte le sue entrate devono essere devolute nelle iniziative previste dall'art. 4 e dall'articolo 1 nel corso dell'esercizio.

L'importo delle quote associative in rate mensili viene fissato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione.

ART. 4

Il C.R.A.L. deve costituire, con opportuni accantonamenti, un fondo di riserva al quale attingere nei casi di bisogno. Tale fondo non può superare l'importo delle entrate ordinarie dell'anno precedente e non può venire utilizzato senza il consenso della maggioranza relativa dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Il C.R.A.L., su iniziativa del Segretario amministrativo, deve, almeno una volta all'anno, convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione entro il 30 Marzo del bilancio di previsione e del conto consuntivo, l'attività che

si intende svolgere durante l'anno e la situazione patrimoniale.

Ogni triennio, con decorrenza dall'1.1.1974, l'Assemblea dei Soci, entro il 15 Aprile, provvederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea dei Soci può essere anche convocata, in caso di necessità, dal Presidente o dal Segretario e, in caso di assoluta urgenza, dal Collegio dei Revisori, da un Consigliere o dai Soci a mezzo di un Consigliere.

ART. 6

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno.

In tutti i casi le decisioni sono valide con la maggioranza relativa dei presenti.

ART. 7

Le modifiche al presente Statuto, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, devono essere prese

in Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci iscritti o mediante referendum (51% di sì).

ART. 8

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente il lasso di tempo di 15 minuti, per la straordinaria il lasso di tempo di 30 minuti.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri effettivi e due supplenti.

Nel proprio seno, lo stesso, alla prima convocazione, nomina Presidente il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua rinuncia, il più idoneo all'incarico.

ART. 10

Gli incarichi dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere così ripartiti:

1) Presidente: presiede le riunioni, assegna gli incarichi, firma tutti i documenti amministrativi e contabili, coordina le attività del Circolo.

2) Vice Presidente: sostituisce il Presidente ogni qualvolta ne riceve l'incarico dallo stesso o in quelle funzioni che gli vengono specificatamente attribuite.



3)-4) Consiglieri alle attività ricreative dopolavoristiche: seguono la gestione del bar e della spiaggia.

5) Consigliere al turismo: promuove le gite.

6) Consigliere alla cultura: promuove la veglia sociale, la befana ai figli dei soci, la festa di mezza estate.

8) Consigliere allo sport: promuove gare e iniziative aventi carattere sportivo autonome o del C.R.A.L. o in adesione con altri circoli.

9) Consigliere segretario e cassiere: redige i verbali e cura la segreteria, tiene la cassa, effettua le registrazioni, emette gli ordini di pagamento e di incasso, redige i bilanci.

I Consiglieri supplenti sostituiscono i dimissionari o i decaduti e ne assumono gli incarichi fino alla naturale scadenza del mandato.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese redigendo apposito verbale su iniziativa del Segretario amministrativo.

Redige i verbali e le relazioni ai bilanci.

Il Consiglio può essere riunito anche su iniziativa del Presidente o di un singolo

Consigliere.

ART. 12

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

ART. 13

Ogni iniziativa del singolo Consigliere deve ottenere la preventiva approvazione del Presidente se esula da quelle inserite nel bilancio di previsione.

ART. 14

Il Presidente ha la facoltà autonoma di destituire immediatamente e con comunicazione scritta dall'incarico i Consiglieri o i Revisori che non partecipano a più di 5 (cinque) riunioni consecutive e che non curano i settori loro affidati, compromettendo la funzionalità del C.R.A.L..

ART. 15

Il Presidente sostituisce d'ufficio il Consigliere decaduto con altro Consigliere o con un Socio.

Tale decisione deve ottenere la ratifica del Consiglio nella successiva immediata riunione.

Il Presidente non può dichiarare decaduto più di un Consigliere per volta.

Qualora la decisione del Presidente non ottenga la ratifica del Consiglio, il Consigliere rientra nelle sue funzioni.

ART. 16

Il verbale del Consiglio relativo alla ratifica di decadenza di un Consigliere deve essere portato nella successiva assemblea.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Si riunisce congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione controllando e ratificando l'operato dello stesso.

Le sue decisioni sono non vincolanti per i settori di attività e vincolanti per i settori amministrativi.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno un Presidente che controfirmerà tutti i verbali.

Il Collegio redige una relazione da allegare ai bilanci.

Il Collegio può convocarsi autonomamente su iniziativa di uno dei suoi componenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il Collegio dei Revisori ha il diritto di accedere a tutte le scritture contabili ed a tutti i verbali del C.R.A.L..

ART. 19

Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri gravi mancanze nella gestione del C.R.A.L., può, con lettera circolare a tutti i Soci, destituire il Consiglio di Amministrazione da ogni attività e convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

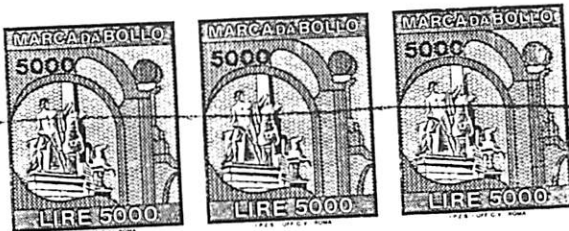
ART. 20

L'Assemblea straordinaria di cui all'art. 19 deve essere indetta entro un mese dalla destituzione del Consiglio e può anche riconfermare il Consiglio sospeso.

Nel frattempo, l'Ufficio di Presidenza, di Segreteria e di Cassa sarà acquisito per la sola ordinaria amministrazione dal Collegio dei Revisori.

ART. 21

Trascorso un mese o qualora non sia stata indetta l'Assemblea per colpa o negligenza del



10

Collegio, i suoi componenti saranno responsabili in solido per i danni arrecati al C.R.A.L..

ART. 22

Gli incarichi sono sempre gratuiti e danno diritto al solo rimborso delle spese vive documentate.

ART. 23

Lo scioglimento del C.R.A.L. può avvenire con le stesse modalità previste dall'art. 7 o d'ufficio dai Consiglieri dopo che per due anni consecutivi si sia resa impossibile l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche.

Il presente Statuto è entrato in vigore dal 1° Gennaio 1974, successivamente modificato nel 1989.



Procureri 4/6